

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2008

che modifica la decisione 2005/59/CE relativamente alle zone della Slovacchia in cui devono essere attuati i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini contro la peste suina classica

*[notificata con il numero C(2008) 4428]***(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)**

(2008/686/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2005/59/CE della Commissione ⁽²⁾ sono stati approvati i piani, presentati dalla Slovacchia il 31 agosto 2004, per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini nelle zone dello Stato membro in questione indicate nell'allegato della decisione medesima.
- (2) Ora la Slovacchia ha comunicato alla Commissione l'evoluzione recente della peste suina classica nei suini selvatici sul suo territorio. Visti i dati epidemiologici disponibili, occorre estendere l'applicazione delle misure previste dal piano per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini in modo che siano inclusi gli interi distretti di Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice e Komárno.

(3) A fini di trasparenza della normativa comunitaria, l'allegato della decisione 2005/59/CE va sostituito dall'allegato della presente decisione.

(4) La decisione 2005/59/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2005/59/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/88/CE (GU L 28 dell'1.2.2008, pag. 34).

ALLEGATO

«ALLEGATO

1. Zone nelle quali deve essere attuato il piano per l'eradicazione della febbre suina classica nei suini selvatici

Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár), Veľký Krtíš (distretto di Veľký Krtíš), Komárno (distretto di Komárno), Nové Zámky (distretto di Nové Zámky), Levice (distretto di Levice) e Rimavská Sobota (distretto di Rimavská Sobota).

2. Zone nelle quali deve essere attuato il piano per la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la febbre suina classica

Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár), Veľký Krtíš (distretto di Veľký Krtíš), Komárno (distretto di Komárno), Nové Zámky (distretto di Nové Zámky), Levice (distretto di Levice) e Rimavská Sobota (distretto di Rimavská Sobota).»
